



**Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile**

In persona del Giudice Unico dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritte al R.G. n. [REDACTED] promossa da:

Avv. [REDACTED]

– Attore –

Contro

[REDACTED] (già [REDACTED])

Avv. [REDACTED]

– Convenuto –

CONCLUSIONI (così come rassegnate all'udienza del 15.02.2023)

- Per parte attrice: come da atto di citazione (*“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:*

In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: - accertare e dichiarare l'illegittima formazione del saldo negativo per la Società sul rapporto di conto corrente n. 25720 alla data del 31/12/1995 pari ad € 27.400,57 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 31/12/195 il saldo del conto corrente n. 25720 è pari a zero importo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quibus;

In via principale:

- accertare e dichiarare la nullità ex 117, comma 1 e 3 del TUB, art.116, primo comma TUB, artt. 1175, 1176, 1375, 1337 Codice Civile nonché degli artt.6 e 8 della Delibera CICR 4 marzo 2003 dei rapporti di conto corrente n. 46888 e n. 82520 e dei contratti di affidamento in essi regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 25720 (in cui sono girocontate le competenze di liquidazione dei conti correnti n. 46888 e n. 82520) nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui conti correnti n. 46888 e

n. 82520 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;

- accertare e dichiarare

(i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 25720, n. 25920 e n. 25880 e dei contratti di apertura di credito in essi regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009,

(ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 25720 sui quali vengono giro contate anche le competenze dei conti correnti n. 25920, 25880 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui conti correnti n. 25720, n. 25920 e n. 25880 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;

In via subordinata:

- accertare e dichiarare: nell'ipotesi di produzione dei contratti di conto corrente n. 46888 e n. 82520

(i) la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 46888 e n. 82520 e dei contratti di apertura di credito in essi regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009,

(ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 25720 sul quale vengono giro contate anche le competenze dei conti correnti n. 46888 e 82520 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui conti correnti n. 46888 e 82520 con interessi

legali a partire dalla data di ogni addebito e/ o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;

- accertare e dichiarare: la nullità parziale delle clausole contrattuali del contratto di conto corrente n. 25720, n. 25920 e n. 82520 e dei contratti di apertura di credito in essi regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 25720 sui quali vengono girocontate anche le competenze dei conti correnti n. 25920, 82520 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui conti correnti n. 25720, n. 25920 e n. 82520 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/ o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;

In via ulteriormente gradata:

-accertare e dichiarare con riferimento ai contratti di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui conti correnti oggetto di causa per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e per l'effetto ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 25720 (sul quale vengono girocontate le competenze dei c/ c n. 25920, n. 25880, n. 46888 e n. 82520) oggetto di causa nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, su detto rapporto, le partite indebitamente applicate dalla Banca sui conti correnti n. 25720, n. 25920, n. 25880, n. 46888 e n. 82520 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/ o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;

In estremo subordine: qualora il c/c n. 25720 dovesse risultare chiuso nelle more:

-accertare e dichiarare la nullità ex 117, comma 1 e 3 TUB, art.116, primo comma TUB, artt. 1175, 1176, 1375, 1337 Codice Civile nonché degli artt.6 e 8 della Delibera CICR 4 marzo 2003 del rapporto di conto corrente n. 46888 e n. 82520 e dei contratti di affidamento in esso regolati per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, condannare la Banca a corrispondere all'attrice l'importo di € 33.318,45 (girocontato sul c/c n. 25720) in ragione della rideterminazione delle partite di dare/avere, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia ed accertata nel corso del presente procedimento, oltre interessi legale e rivalutazione; inoltre, accertare e dichiarare la nullità parziale delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 25720, n. 25920 e n. 25880 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare la Banca a corrispondere all'attrice l'importo di € 131.146,95, ferma l'applicazione del saldo zero sul c/c n. 25720, alla data del 31/12/1995, ovvero nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

oppure, qualora il conto corrente n. 25720 dovesse risultare chiuso nelle more e nell'ipotesi di produzione dei contratti di conto corrente n. 46888 e n. 82520, accertare e dichiarare (i) la nullità parziale delle clausole contrattuali dei rapporti di conto corrente n. 25720, n. 25920, n. 25880, n. 46888 e n. 82520 e dei contratti di apertura di credito in esso regolati inerenti i tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare la Banca a corrispondere all'attrice l'importo che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

-nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare con riferimento ai contratti di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta sui conti correnti per cui è causa per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della

L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e per l'effetto condannare la Banca a corrispondere all'attrice l'importo che dovesse essere accertato in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ordinando, altresì, alla Banca convenuta di computare a credito della Società, sul rapporto di c/c n. 25720, le partite indebitamente applicate dalla Banca sul c/c n. 25920, n. 25880, n. 46888 e n. 82520 con interessi legali a partire dalla data di ogni addebito e/o pagamento (o, in subordine, dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa o maggior somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU;

In ogni caso:

-accertare che la Banca ha applicato all'attrice interessi usurari su tutti i rapporti di conto corrente di cui è causa e dichiarare non dovuto con riferimento a detti rapporti alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura dei rapporti;

- condannare, infine, la medesima Banca al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 20.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria: ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate alla società attrice alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla Banca, anticipando sin d'ora la richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.”

Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IV/A.) reiterando l'istanza di integrazione della CTU come richiesta nelle note di trattazione scritta del 25.05.2021 per l'udienza del 03.06.2021;

- **Per parte convenuta:** come da comparsa di costituzione e risposta; (“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, dichiarare inammissibili, improponibili, infondate – anche per intervenuta prescrizione - e comunque respingere le domande proposte dalla società attrice, con la completa assolutoria di [REDACTED]).

Vinte le spese ed i compensi di causa.”)

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – [REDACTED] (nel prosieguo per brevità [REDACTED]), dopo aver senza esito esperito tentativo di mediazione obbligatoria di cui alla L. 28/2010 (doc. 45) e dopo aver rivolto alla Banca una diffida alla consegna della documentazione ex art. 119 c. 4 TUB (doc. 40), con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio [REDACTED] (nel prosieguo per brevità “[REDACTED]”, o “la Banca”) nanti al Tribunale di Genova, per sentire accogliere le conclusioni di cui sopra. A sostegno delle proprie pretese precisava di aver intrattenuto presso la Banca convenuta i seguenti rapporti:

a. conto corrente ordinario n. 25720;
b. conto corrente anticipi n. 25920 estinto in data 27 maggio 2008;
c. conto corrente anticipi n. 25880;
d. conto corrente anticipi n. 46888;
e. conto corrente anticipi n. 82520 estinto in data 2 maggio 2006;
produceva un elaborato peritale a prova del *quantum* a suo credito (doc. 46) e, a sostegno delle proprie pretese, deduceva quanto di seguito si sintetizza.

1.1. – Con riferimento al **contratto di c/c n. 25720**, assumeva che è stata accertata:

-l'assenza degli estratti conto per il periodo antecedente al 31/12/1995. Conseguentemente, in applicazione della regola del “saldo zero”, si rende necessaria la sostituzione del saldo negativo di € 27.400,57 alla data del 31/12/1995 con il saldo zero, con la conseguenza che tale importo, pari ad € 27.400,57, non è dovuto dalla Società alla Banca;

-la presenza di tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura in molteplici trimestri, violando così quanto disposto sia dall'art. 644 c.p. e dalla L. 108/1996 sia dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; nei periodi nei quali si è verificato lo sfioramento del TEG rispetto ai tassi soglia, gli interessi usurari, pari ad € 13.980,70, non sono dovuti dalla Società alla Banca;

-l'assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente. Nello specifico sono state rilevate le seguenti criticità: (i) l'applicazione di tassi ultralegali non validamente pattuiti, pari a € 12.662,29; (ii) la divergenza tra data operazione e data valuta (c.d. “effetto valuta”) e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) non pattuita tra le parti, quantificata in € 1.518,68; (iii) l'illegittima applicazione delle commissioni comunque

denominate, pari a € 16.607,69; (iv) l'illegittima applicazione delle spese, pari a € 6.958,24;

-la modificazione da parte della Banca, unilateralmente, dei tassi d'interesse debitori, a svantaggio della Società, senza aver adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 118 del T.U.B. (c.d. *ius variandi*). Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che le variazioni delle condizioni economiche effettuate dalla Banca sono inefficaci e di conseguenza l'importo quantificato in € 2.249,03 non è dovuto.

1.2. – Con riferimento al **contratto di c/c n. 25920**, assumeva che è stata accertata:

-la presenza di tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura in molteplici trimestri, violando così quanto disposto sia dall'art. 644 c.p. e dalla L. 108/1996 sia dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; nei periodi nei quali si è verificato lo sfioramento del TEG rispetto ai tassi soglia, gli interessi usurari, pari ad € 1.994,66, non sono dovuti dalla Società alla Banca;

-l'assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente. Nello specifico sono state rilevate le seguenti criticità: (i) l'applicazione di tassi ultralegali non validamente pattuiti, pari a € 36.582,70; (ii) l'illegittima applicazione delle commissioni comunque denominate, pari a € 7.873,59; (iii) l'illegittima applicazione delle spese, pari a € 1.094,73;

-la modificazione da parte della Banca, unilateralmente, dei tassi d'interesse debitori, a svantaggio della Società, senza aver adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 118 del T.U.B. (c.d. *ius variandi*). Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che le variazioni delle condizioni economiche effettuate dalla Banca sono inefficaci e di conseguenza l'importo quantificato in € 1.659,18 non è dovuto.

1.3. – Con riferimento al **contratto di c/c n. 25888**, assumeva che è stata accertata:

-la presenza di tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura in molteplici trimestri, violando così quanto disposto sia dall'art. 644 c.p. e dalla L. 108/1996 sia dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; nei periodi nei quali si è verificato lo sfioramento del TEG rispetto ai tassi soglia, gli interessi usurari, pari ad € 9,56, non sono dovuti dalla Società alla Banca;

-l'assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente. Nello specifico sono state rilevate le seguenti criticità: (i) l'applicazione di tassi ultralegali non validamente

pattuiti, pari a € 3.861,27; (ii) l'illegittima applicazione delle spese, pari a € 602,27.

1.4. – Con riferimento al **contratto di c/c n. 46888**, assumeva che è stata accertata:

-l'assenza del contratto di apertura del conto corrente e l'assenza dei contratti degli affidamenti in esso regolati. Di conseguenza, per la violazione dell'art. 117 comma 1, 3 del TUB, gli interessi debitori, le commissioni e le spese, complessivamente pari a € 28.398,18, non sono dovuti;

-la presenza di tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura in molteplici trimestri, violando così quanto disposto sia dall'art. 644 c.p. e dalla L. 108/1996 sia dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; nei periodi nei quali si è verificato lo sfioramento del TEG rispetto ai tassi soglia, gli interessi usurari, pari ad € 71,49, non sono dovuti dalla Società alla Banca;

-la modificazione da parte della Banca, unilateralmente, dei tassi d'interesse debitori, a svantaggio della Società, senza aver adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 118 del T.U.B. (c.d. *ius variandi*). Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che le variazioni delle condizioni economiche effettuate dalla Banca sono inefficaci e di conseguenza l'importo quantificato in € 5.918,98 non è dovuto.

1.5. – Con riferimento al **contratto di c/c n. 82520**, assumeva che è stata accertata:

-l'assenza del contratto di apertura del conto corrente e l'assenza dei contratti degli affidamenti in esso regolati. Di conseguenza, per la violazione dell'art. 117 comma 1, 3 del TUB, gli interessi debitori, le commissioni e le spese, complessivamente pari a € 4.920,27, non sono dovuti;

-la presenza di tassi effettivi globali (TEG) superiori ai tassi soglia di usura in molteplici trimestri, violando così quanto disposto sia dall'art. 644 c.p. e dalla L. 108/1996 sia dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia; nei periodi nei quali si è verificato lo sfioramento del TEG rispetto ai tassi soglia, gli interessi usurari, pari ad € 1.747,89, non sono dovuti dalla Società alla Banca;

-la modificazione da parte della Banca, unilateralmente, dei tassi d'interesse debitori, a svantaggio della Società, senza aver adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 118 del T.U.B. (c.d. *ius variandi*). Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che le variazioni delle condizioni economiche effettuate dalla Banca sono inefficaci e di conseguenza l'importo quantificato in € 479,51 non è dovuto.

1.6. – In conclusione, parte attrice asseriva, con riferimento ai c/c n. 25720, n. 25920 e n. 25880, essendo stata accertata l'assenza di una valida pattuizione delle condizioni economiche, di aver diritto all'applicazione dei tassi sostitutivi ai sensi dell'articolo 117 comma 7 e, dunque, considerando anche l'importo derivante dall'applicazione del c.d. "saldo zero" sul c/c n. 25720, dal ricalcolo effettuato dal CTP, alla restituzione di complessivi € 131.146,95, come risulta dalla tabella riportata a pagina 68 della perizia (cfr. doc. nr. 46). Con riferimento, invece, ai c/c n. 46888 e n. 82520, avendo riscontrato la violazione dell'art. 117, comma 1 e 3 del T.U.B, considerata l'assenza dei contratti di apertura di conto corrente e di affidamento in conto corrente, la Società affermava di aver diritto alla restituzione di tutti gli interessi passivi, delle commissioni e delle spese a qualunque titolo, come risulta dalla tabella riportata a pagina 70 della perizia (cfr. doc. nr. 46), per l'importo totale di euro 33.318,45. Chiedeva quindi la rettifica del saldo e la condanna della Banca al pagamento di tali somme.

1.7. – Al fine di prevenire eventuali eccezioni di controparte, precisava che il termine prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data di chiusura e liquidazione del saldo, ancorché convenzionalmente la chiusura avvenga periodicamente (Cass. n. 3190/2017 – v. doc. 19);

1.8. – Inoltre, a causa della condotta della convenuta, chiedeva venisse liquidato in favore di ██████ un importo non inferiore alla somma di € 20.000,00, o la diversa somma che verrà ritenuta equa e di giustizia in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patito per non aver potuto disporre delle somme illegittimamente lucrate dalla Banca;

2. – ██████, in via istruttoria, chiedeva licenziarsi CTU contabile diretta alla ricostruzione dei movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione;

3. – ██████ si costituiva in giudizio contestando integralmente le pretese attoree, affinché le avverse domande fossero respinte. Eccepiva, in via preliminare, la prescrizione dei diritti *ex adverso* vantati in relazione agli importi corrisposti e/o addebitati in data anteriore al 4 settembre 2007 -un decennio prima della convocazione nel procedimento di mediazione- con la conseguenza che le domande relative al c/c anticipi n. 82520 devono ritenersi prescritte poiché lo stesso estinto in data 2 maggio 2006. A sostegno delle sue pretese, deduceva:

3.1. – che le argomentazioni avversarie in ordine alla presenza di un "saldo di inizio periodo negativo" per il conto corrente n. 51257/20 sono prive di fondamento. L'eventuale ricalcolo dovrà partire dalla data

in cui gli estratti conto sono presenti senza soluzione di continuità ed il saldo iniziale dovrà coincidere con quello effettivamente risultante dal primo estratto conto prodotto in atti;

3.2. – che la richiesta ex art. 119 TUB a suo tempo formulata da Martingale Risk, è del tutto irrilevante, giacché la Banca, ai sensi degli artt. 2220 comma 1 cod. civ. e 119 comma 4 del TUB, non è tenuta a conservare (e quindi, neppure a consegnare) gli estratti per il periodo anteriore al decennio;

3.3. – che le doglianze relative alla pretesa “nullità dei rapporti” sono infondate, giacché i contratti di conto corrente (nn. 51257/20, 51258/80 e 51259/20) sono stati regolarmente stipulati, come risulta dalle lettere contratto in data 21/9/92 (prod. nn. 5-7). In detti contratti sono state precisamente pattuite ed accettate tutte le condizioni economiche dei rispettivi rapporti (compreso il tasso debitore) e non sussiste alcuna delle violazioni *ex adverso* affermata, né alcuna indeterminazione;

3.4. – che le argomentazioni di controparte in ordine alla pretesa illeggibilità della misura del tasso debitore nella lettera-contratto di apertura del c/c 51259/20 sono pretestuose ed infondate: da un lato, perché l’indicazione è perfettamente leggibile sull’originale; dall’altro, perché [REDACTED] ha sottoscritto una “appendice alla lettera-contratto di conto corrente”, nella quale sono stati riportati i tassi di interesse per tutti e tre i conti correnti sopra menzionati (51257/20, 51258/80 e 51259/20 (prod. n. 8);

3.5. – che le successive variazioni delle condizioni economiche sono state regolarmente comunicate alla [REDACTED] in conformità al disposto dell’art. 118 del TUB, mediante l’invio periodico degli estratti conto, che la società correntista ha sempre accettato senza muovere contestazione alcuna e che, pertanto, le avversarie doglianze in tema di *jus variandi* sono prive di qualsiasi fondamento;

3.6. – che, in riferimento all’ISC, le argomentazioni attoree sono infondate poiché trattasi di contratti stipulati nel 1992;

3.7. – che la Banca non ha mai applicato, nel corso dei rapporti di cui sopra, interessi usurari e che, sul punto, anche a prescindere dal mancato assolvimento, da parte della società attrice, dell’onere probatorio su di essa incombente, le modalità di calcolo del tasso usurario *ex adverso* invocate (e riportate nella Relazione prodotta sub 41) sono completamente erronee;

3.8. – che le argomentazioni avversarie in ordine all’anatocismo sono infondate, quanto meno per il periodo successivo all’1/7/00;

infatti, a partire da tale data (in cui è entrata in vigore la suddetta Delibera), l'anatocismo è regolamentato per legge a condizione di reciprocità, condizione soddisfatta dalla Banca applicando la capitalizzazione trimestrale sia dei tassi attivi che di quelli passivi (cfr. al riguardo l'estratto della Gazzetta Ufficiale che si produce sub 9). Per quanto riguarda, invece, i conti anticipi, l'anatocismo non è neppure astrattamente configurabile. In via subordinata, nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere necessario l'utilizzo dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, quest'ultima norma dovrà essere applicata con la modalità indicata nella sentenza 17/1/14 (dott. Tuttobene), che associa i tassi minimi dei BOT per le operazioni attive (che sono quelle a credito del cliente ed a debito della Banca - tassi avere) e dei tassi massimi dei BOT per le operazioni passive (che sono quelle a debito del cliente ed a credito della Banca - tassi dare);

3.9. – che le doglianze di controparte in tema di valuta sono indimostrate e, comunque, prive di fondamento;

3.10. – che, in tema di commissioni, le stesse sono state previamente pattuite e che, per i periodi successivi al 31/3/09, la Banca si è adeguata alle nuove disposizioni dettate (prima dall'art. 2 bis della Legge 2/09, quindi dalla legge 214/2011, di conversione con modificazioni del D.L. 201/11, che ha introdotto l'art. 117 bis TUB, ed infine dalla legge 27/12, di conversione con modificazione del D.L. 1/12), a seguito delle quali è stata introdotta, per i conti affidati, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento (CMDF);

3.11. – che la domanda di risarcimento *ex adverso* formulata è priva di qualsiasi fondamento, al pari delle considerazioni inerenti all'esito del procedimento di mediazione (al quale, comunque, l'esponente ha aderito: come risulta dalla produzione n. 45 della stessa controparte).

4. – Il Giudice, con ordinanza del 3 aprile 2019, concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, VI comma, nn. 1), 2) e 3) c.p.c..

5. – Parte attrice, con il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c., precisava, sull'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, che, in data 14.06.2017, Martingale Risk S.r.l., in nome e per conto della società attrice, inviava a [REDACTED] formale lettera di reclamo nella quale, in calce, era stato riportato espressamente ed esplicitamente: “*La presente vale come formale costituzione in mora ex art. 1219 c.c. ed è interruttiva dei termini di prescrizione ex art. 2943 c.c.*” e che,

comunque, tale eccezione non potesse in ogni caso spiegare effetto e/o trovare applicazione relativamente alle contestazioni mosse per i rapporti *de quibus* stante il fatto che il c/c ordinario n. 25720 è stato estinto in data 13.10.2010; il c/c anticipi n. 25920 è stato estinto in data 27.05.2008; il c/c anticipi n. 25880 è stato estinto in data 05.06.2008 ed il c/c anticipi n. 46888 è stato estinto in data 06.08.2009.

Insisteva nell'accoglimento delle conclusioni ed istanze già avanzate e, sul risarcimento del danno, chiariva che il danno fosse in "*re ipsa*" e dovesse essere liquidato in un importo non inferiore ad euro 10.000,00.

6. – Parte convenuta ometteva il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c..

7. – Parte attrice, con il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., chiedeva venisse disposto il licenziamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile.

8. – Parte convenuta, con il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., chiariva che, in relazione al rapporto n. 46888, trattandosi di un rapporto di portafoglio per anticipo fatture (destinato unicamente a documentare la presentazione degli effetti al s.b.f.), non fosse prevista - né necessaria - la stipula di alcun contratto, e che, circa il conto anticipi n. 82520 (estinto nel 2006), le pretese attrici fossero irrimediabilmente prescritte. Produceva originale cartaceo della lettera-contratto di apertura del c/c n. 25920.

9. – Parte attrice, con il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., si riportava integralmente a quanto già dedotto ed argomentato.

10. – Parte convenuta, con il deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c., si opponeva all'ammissione di una CTU contabile, in quanto avente natura esplorativa.

11. – Il Giudice, con ordinanza del 5.5.2020, licenziava CTU demandando il seguente quesito: "*Visti gli atti ed i documenti di causa,*

1) provveda il CTU a ricostruire l'andamento ed il saldo finale del conto corrente n. 25720 mediante: a) esclusione di ogni addebito per commissione di massimo scoperto/di massimo utilizzo; b) esclusione dell'anatocismo; c) verifica della rispondenza alle clausole contrattuali delle date delle valute praticate sulle voci di addebito, e rettifica di quelle che risultassero difformi; d) verifica della rispondenza alle previsioni contrattuali, o ai successivi accordi, dei tassi debitori applicati; riduzione ai tassi contrattuali di quelli eventualmente applicati in eccesso

2) determini il tasso effettivo globale previsto dal contratto, tenendo conto, a questo fine, degli interessi a qualsiasi titolo pattuiti, delle commissioni, delle remunerazioni e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, ma

non tenendo conto della commissione di cui al punto 1a né dei tassi in eccesso di cui al punto 1d.

3) verifichi se il tasso globale così determinato: (a) superasse, al momento della stipulazione del contratto, o (b) abbia successivamente superato, in seguito a rinegoziazioni anche tacite (ius variandi), i tassi soglia posti dalla normativa anti-usura.

4) ridetermini il saldo del rapporto, escludendo, oltre alle voci di cui al punto 1, tutti gli interessi nell'ipotesi di risposta positiva al quesito che precede (nel caso (b), nei limiti della prescrizione. Individui le rimesse solutorie effettuate sul conto che risultino imputabili in tutto o in parte agli addebiti esclusi in forza dei punti precedenti. Per rimesse solutorie si intendono quelle effettuate in presenza di saldo debitore nel caso di conto non affidato, o con saldo debitore eccedente il fido in caso di conto affidato.

Nel determinare il tasso effettivo globale, il CTU dovrà applicare la formula contenuta nelle Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia.

Le operazioni di rideterminazione del calcolo dovranno inoltre essere effettuate applicando, alle rimesse solutorie, i criteri di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.

Quanto alla verifica sull'usura: il ctu ricalcoli l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 co. 2 c.c. interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito (in caso di usura originaria), qualora risulti che il tasso effettivo globale (TEG) applicato ai rapporti per cui è causa risulti, al momento in cui l'interesse è stato pattuito o nel corso del rapporto, e limitatamente ai periodi espressamente indicati dall'attore in atto di citazione, aver superato il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto del D.M. trimestrale di riferimento. A tale fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, quindi, anche la commissione di massimo scoperto, inserendola tra gli oneri per il periodo precedente il 1.10.2010 secondo le indicazioni della Cassazione a Sezioni Unite n. 16303/2018 (e quindi confrontando "l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d.), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle" quindi, laddove venga superata l'entità della CMS soglia operando una valutazione complessiva delle condizioni applicate. "A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla sia inferiore rispetto a tale è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge" e per il periodo successivo al 1.10.2010 direttamente tra gli oneri;

in ogni caso, sul piano della formula di calcolo del TEGM, utilizzi le istruzioni della B.I vigenti di volta in volta”.

12. – Parte attrice, all’udienza del 22.10.2020, chiedeva un’integrazione del quesito al CTU affinché: 1) lo sviluppo dei quesiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 fosse esteso ai conti correnti anticipi n. 25920, n. 25880, n. 46888 e n. 82520, i quali girocontavano le competenze trimestrali sul conto corrente ordinario n. 25720; 2) venisse ordinato al CTU di sviluppare un conteggio nel quale gli interessi fossero ricalcolati in ragione dei tassi sostitutivi Bot ex art. 117 TUB, ovvero dei tassi legali ex art. 1284 c.c., in assenza di pattuizione scritta dei tassi d’interesse o in ipotesi di indeterminatezza della relativa clausola; 3) con riferimento al quesito concernente la prescrizione, che venisse ordinato al CTU di verificare l’effettiva prescrizione delle rimesse solutorie su tutti i conti correnti, compresi i conti correnti anticipi; 4) venisse integrato il quesito facendo riferimento anche al principio enunciato dalla S.C. nella pronuncia n. 9141/2020, secondo la quale, prima di verificare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti dell’affidamento.

13. – Il Giudice, all’udienza del 16.12.2020, così statuiva: *“il CTU si attenga anche ai punti 1,2,3 della verbalizzazione di parte attrice del 22.10.2020; quanto al punto 4 il CTU sviluppi un duplice conteggio; nel caso in cui per alcuni affidamenti non sia possibile risalire alle pattuizioni tra le parti quanto alla misura degli interessi pattuiti, applichi l’art 117 TUB comma 7 lett. a); non effettui la verifica sul superamento del tasso soglia usura se le pattuizioni sono anteriori all’entrata in vigore della legge antiusura n. 108/1996”.*

13. – Con note di trattazione scritta del 3.06.2021, parte attrice chiedeva un’ulteriore integrazione del quesito al CTU e il Giudice, preso atto, respingeva l’istanza e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni.

14. – All’udienza del 15.02.2023 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. rimettendo la causa in decisione.

* * * *

15. - Sulla costituzione in giudizio di [REDACTED]

Occorre premettere alla trattazione della causa nel merito che, in seguito a fusione per incorporazione avvenuta con atto del 24.11.2022, la odierna convenuta [REDACTED] è stata incorporata da [REDACTED], la quale –in data successiva all’udienza di precisazione delle

conclusioni- si è validamente costituita in questo giudizio facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, produzioni e difese già svolte dall'istituto bancario incorporato.

16. - Sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

Occorre ivi riportare, come premessa, i rilievi di questo Giudice resi con l'ordinanza del 5 maggio 2020: *“la Banca, che non ha proposto domanda riconvenzionale, ha eccepito la prescrizione in relazione agli addebiti sul conto corrente n. 25720- estinto il 13/10/10 - anteriori al 4/9/07, deducendo che il rapporto era a credito della ██████████ in data 30/12/06; la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 24418/2010, ha distinto le rimesse ripristinatorie dalle rimesse solutorie nei rapporti bancari, in ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione degli importi indebitamente versati alla banca. Ha, in particolare, stabilito che la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido), ed invece da ogni singolo addebito per le rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento o oltre l'affidamento concesso, in cui la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca). Pertanto, per le rimesse ripristinatorie, la prescrizione inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto e ogni addebito non dovuto è richiedibile alla banca dal cliente, senza alcun limite temporale; per le rimesse solutorie, la prescrizione decorre anche durante il rapporto, dalla data di ogni singolo addebito per cui è domandata la restituzione alla banca e sono richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio della banca; secondo la recente sentenza n. 15895, resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in data 13 giugno 2019, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito, che convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”* (cfr. ord. resa in data 5 maggio 2020, vedi punto 11).

Ad ulteriore conforto delle argomentazioni svolte dal Giudice, si osserva che: il principio da ultimo riportato (cfr. sentenza della Corte di Cassazione a S.U. sentenza n. 15895/2019, cui è conforme la pronuncia n. 7013/2020) trova applicazione anche in questa Sezione del Tribunale, ove si afferma che *“bisogna, infatti, tenere presente che l'individuazione delle rimesse solutorie costituisce il frutto di una operazione assai complessa sia in diritto che in fatto: occorre individuare quali siano le clausole contrattuali affette da nullità,*

escludere dal conto corrente gli addebiti ad esse relativi, ricostruire l'andamento del conto corrente, stabilire se il rapporto fosse o meno munito di affidamento, e stabilire infine se i singoli movimenti a credito fossero intervenuti in un momento in cui il saldo era negativo (o, nel caso di conto affidato, oltre fido). È evidente che ciascuno di questi snodi operativi costituisce l'esito di una delicata serie di valutazioni che, nel loro complesso, sono possibili solo in sede di definizione del giudizio, in quanto dipendono anche da fattori imprevedibili (l'accoglimento di una tesi giurisprudenziale piuttosto che di un'altra, l'adozione di una delle diverse interpretazioni possibili del documento negoziale, alcuni apprezzamenti in fatto in merito alla validità formale dei contratti ecc.). Sembra del tutto irragionevole porre a carico delle parti di anticipare tutte queste valutazioni al momento della proposizione della domanda (oppure dell'eccezione di prescrizione), quando gli elementi essenziali per identificare l'oggetto del contendere sono offerti più semplicemente dalla produzione delle schede contrattuali e della documentazione contabile nonché dalla precisa indicazione delle questioni in diritto. Si deve pertanto concludere, anche con il conforto di parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I/T - 1, Ord. 26-07-2017, n. 18581) che l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ripetibili (o prescritte) non rientri nell'onere di allegazione delle parti" (cfr. sentenza del Tribunale di Genova sent. N. 1889/2020); il primo enunciato invocato dal Giudice con l'ordinanza del 05.05.2020 –laddove richiama la sentenza della Suprema Corte a S.U. n. 2448/2010 ("l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens")- è stato recentemente confermato dalla sentenza del Giudice di legittimità con la decisione n. 3858/2021.

L'indagine sulle rimesse solutorie e sulla conseguente prescrizione della domanda di ripetizione riguardante i versamenti effettuati dal correntista aventi tale natura è stata oggetto di specifico quesito al CTU, il quale, alle pagine 28 e 29 della sua relazione, così ha concluso: "Il dies a quo va individuato in quello, anteriore al decennio, in cui il saldo risultante dagli estratti conto, a seguito di versamenti eseguiti dal correntista, sia divenuto anche

temporaneamente attivo, ovvero le rimesse solutorie del correntista, imputate prima al capitale, alle spese e agli interessi applicati, poi agli interessi anatocistici, pur non avendo interamente estinto il debito abbiano in parte soddisfatto il credito della banca per questi ultimi. Come già indicato nel verbale di prosecuzione delle operazioni di CTU (v. allegato 2), e riportato al capitolo 3 il dies a quo e' stato identificato come segue:

1) al 31.12.2006 il conto corrente era andato in attivo per 24.940,70 euro , ma il saldo attivo era solo contabile e non disponibile ; in tal senso non è corretta l'asserzione contenuta nella prima comparsa di risposta della banca

2) Ricontrollando a ritroso il dies a quo dove il saldo è andato in positivo anche temporaneamente ed era anche disponibile è l'11.11.2005 (il saldo per valuta è positivo e quindi anche sicuramente disponibile e sono stati calcolati numeri creditori) , per cui il saldo del conto e' stato ricostruito a partire da quella data fino alla chiusura del conto.

Pertanto l'indagine da porre in essere per rispondere al quesito, stante la predetta situazione oggettiva, decorrere dal 11.1.2005 in avanti., con un saldo iniziale attivo di 1.709,90 euro. Lo scrivente ha provveduto a riprodurre tutte le movimentazioni del c/c in esame, dal 11.11.2005 al 31.12.2009...” (CTU pagg. 28-29), individuando, pertanto, nella data del 11.11.2005 il dies a quo da cui far partire le verifiche demandategli.

Egli, inoltre, a fronte delle contestazioni di parte attrice, anche in sede di osservazioni alla CTU – che attengono al rilievo “che la sussistenza di un saldo positivo del rapporto, ad una certa data, non implichi la natura solutoria dell'eventuale rimessa né si ritiene rilevante la distinzione tra una rimessa avvenuta in presenza di un saldo passivo divenuto poi attivo ovvero di una rimessa avvenuta in ipotesi di saldo già attivo. Tra l'altro i principi indicati nella S.U. Cassazione nr. 24418/2010 circoscrivono l'ambito di applicazione al solo caso di saldo a debito e non di saldo positivo del conto. [...] Si invita dunque il CTU a verificare la prescrizione, sin dal primo estratto conto in atti del c/c n. 25720, ossia dal 31/12/1995, così come espressamente ordinato dal Giudice nei quesiti peritali ” (cfr. CTU pagg. 52-53) – ha replicato, soffermandosi sulle peculiarità del caso specifico: “Pur in un contesto generalmente controverso , lo scrivente ritiene utile sottolineare alcuni elementi relativi a questo caso specifico , che dovrebbero essere tenuti nella dovuta considerazione : i) L'eccezione è stata fatta valere da parte convenuta negli atti di causa. ii) Dagli atti di causa non si è rinvenuto un documento da cui desumere l'entità dell'affidamento formalmente accordato al cliente e tale circostanza è segnalata anche dal CTP di parte attrice che a pag. 6 delle sue note (allegato 4) ,precisa “ Inoltre, in tale appendice del c/c n. 25720, la Banca non indica contrattualmente l'ammontare del fido, e tale informazione è fondamentale per discernere entro quale limite di utilizzo della linea di credito la Banca applicherà il

“tasso ordinario” indicato nel contratto, con conseguente indeterminatezza della clausola, anche per tale ragione.”. Pertanto se come riconosciuto anche da parte attrice l’entità del fido , che lo scrivente aveva implicitamente dedotto dall’applicazione del tasso extra fido oltre una determinata soglia di saldo per valuta ,andrebbe tenuto presente che le rimesse effettuate da parte attrice nel lungo periodo di tempo dall’1.1.1995 fino alla data del dies a quo dell’11.11.2005 (oltre 10 anni) su un conto prevalentemente in passivo ma senza un affidamento concordato tra le parti ,avrebbero –stante la specifica indicazione anche della Cassazione – natura solutoria e non ripristinatoria. iii) Dall’esame degli estratti conto ante il dies a quo individuato dallo scrivente (11.11.2005) , si puo’ sottolineare quanto segue : a) Il conto , salvo pochi trimestri , è sempre stato in negativo ,come si può facilmente desumere dal grafico sottostante b) Le competenze (vedasi dettaglio in tabella H) che sono state addebitate sul conto corrente 25720 nel periodo di tempo dall’1.1.1995 al 30.9.2005 sono pari a i)37.171,55 euro (interessi, CMs e spese) specifiche del conto corrente ii) 80.162,57 euro (interessi,CMS e spese) relativi agli altri conti anticipi fatture/ effetti sbf iii)per un totale di 117.334,02 euro c) E’ del tutto evidente da un esame degli estratti conto del periodo , anche in assenza di una ricostruzione analitica molto gravosa, che associata l’assenza di affidamento sul conto corrente come riscontrato e segnalato da parte attrice , l’entità delle rimesse operate da parte attrice sul conto corrente a debito , avendo natura direttamente solutoria, negli oltre dieci anni è senza dubbio molto più rilevante dell’intero ammontare delle competenze pagate (117.334,92 euro) , che pertanto , anche nell’ipotesi estrema , dovessero rivelarsi , da un esame analitico , integralmente indebite non sarebbero comunque ripetibili per intervenuta prescrizione derivante dalla natura solutoria delle rimesse stesse...” (cfr. CTU pagg. 55-56).

Le argomentazioni svolte dal CTU fanno anche sì che gli addebiti relativi al conto n. 25880 –chiuso nel 1999- sul conto corrente n. 25720 non siano più ripetibili perché prescritti (vedi in tal senso anche la risposta fornita dal CTU alle osservazioni del CTP parte attrice, pag. 51 della relazione depositata), sicchè l’indagine del CTU non ha coinvolto detto rapporto.

Su tali premesse, il CTU ha analizzato il periodo intercorrente tra l’11.11.2005 ed il 31.12.2009, pervenendo alla conclusione per cui a questa data il saldo è positivo, precisamente pari ad euro 25.784,04 (cfr. pagg. 63-65).

In seguito, il CTU ha vagliato il periodo tra l’11.11.2005 ed il 30.08.2007 (coincidente con il momento da cui decorre la prescrizione, cfr. doc. 4 convenuta), indicando analiticamente quali rimesse hanno valore solutorio e pervenendo alla conclusione che *“la differenza a favore del*

correntista è definito in euro 17.428,17 mentre il saldo finale diventa + 17.405,13 euro” (pag. 67 relazione).

Questa è la somma al cui pagamento la Banca, in forza degli argomenti sulla prescrizione e di quelli che seguono sugli altri punti controversi della vicenda, deve essere condannata in favore dell'attrice.

17. - Sul “saldo zero”

L'attore propone espressa domanda giudiziale, improntata alla richiesta di azzeramento del saldo iniziale negativo annotato nel primo estratto conto depositato agli atti.

Occorre richiamare sul punto l'ordinanza di questo Giudice del 5 maggio 2020 (vedi punto 11) che, nel licenziare il quesito da sottoporre al CTU nominato, premetteva che: *“sotto il profilo dell'onere probatorio, in tema di contratti bancari, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", per cui il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizioni in quanto riferite a somme non dovute. Quando il cliente agisce per far valer un proprio credito, ha l'onere della prova. Se produce solo gli ultimi e/c, che partono da un suo saldo debitore, potrà far valere le nullità documentate in quegli e/c, senza pretendere l'azzeramento del primo saldo (Cass. Ord. 28/11/18 n.30822)”*

La giurisprudenza ha successivamente statuito che *“ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”* (in motivazione Cass. 11543.2019) e, in una causa in cui le parti avevano reciproche pretese, che *“il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (in tema: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza — si è detto — l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda*

sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 novembre 2018, n. 30822 cit., nella cui motivazione si rileva la necessità di far 4 luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»). 1.3. — La banca omette però di considerare che nella controversia in esame la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebitato) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente: domanda da essa originariamente azionata in via monitoria. In quest'ultima ipotesi entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo. 1.4. — Tale proposizione implica la necessità di concentrare l'accertamento contabile nel periodo le cui le movimentazioni sono documentate da estratti conto. C'è da dire, in linea generale, che nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti). Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovare delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. 1.5. — E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato. Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al

*fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare — tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo —, la domanda deve essere respinta; di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebitato, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto). Poiché, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto — in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto — che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare — necessariamente — indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacché in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato. Resta da aggiungere che, ovviamente, tale integrale neutralizzazione delle partite non deve operarsi quando una delle parti riconosca che il saldo del periodo non documentato sia, per lei, meno favorevole rispetto al saldo zero. Così, se, con riferimento al detto arco di tempo, il correntista, a fronte della pretesa della banca che vanti un credito di un certo ammontare, riconosca di essere debitrice per un importo inferiore, non vi sarà ragione per operare l'azzeramento del saldo: il conteggio delle spettanze dovrà muovere dal dato indicato dal correntista, che riflette la concorde posizione dei contendenti quanto all'esistenza di un saldo di segno negativo. Lo stesso varrà nell'ipotesi inversa, in cui sia cioè la banca ad ammettere che alla data del primo estratto conto il proprio cliente risultava creditore di un importo inferiore rispetto a quello che lo stesso ha indicato: anche in tal caso risulterebbe ingiustificata l'obliterazione della concorde allegazione dei contendenti circa l'esistenza di un saldo *f* a credito del cliente. Non ha invece fondamento la soluzione indicata dall'odierna ricorrente: soluzione basata sull'asserita*

necessità di procedere a due ricalcoli del dovuto, l'uno partendo dal saldo zero e l'altro dal primo saldo debitore documentato. Un tale criterio si mostra incapace di ricondurre a un esito unitario l'applicazione del principio dell'onere della prova nella subiecta materia e produce l'effetto, inaccettabile dal punto di vista logico, prima che giuridico, di generare, con riferimento al medesimo rapporto, due diversi saldi (l'uno riferito alla domanda della banca e l'altro a quella del correntista). Non è del resto nemmeno ipotizzabile che, in presenza di contrapposte domande della banca e del correntista, il giudice possa attribuire al corredo documentale della causa un valore differenziato in funzione degli oneri probatori delle parti: e ciò in quanto nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa, sicché il giudice è tenuto a utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (Cass. Sez. U. 23 dicembre 2005, n. 28498). E così, ad esempio, la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo grazie alla banca. 1.6. — Il primo motivo va dunque rigettato in base al seguente principio di diritto: nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto” (Cass. 23852/2020).

Sulla base di tale quadro giurisprudenziale, non può trovare applicazione il cd. saldo zero: trattasi di fattispecie in cui ad agire è il correntista, senza che la Banca contrapponga domande riconvenzionali, sicché il primo ha l'onere di produrre gli estratti conto o di provare elementi che possano essere considerati idonei a dimostrare l'inesistenza di quel saldo.

■ ha solo dato la prova di aver avanzato espressa richiesta, in fase stragiudiziale ex art. 119 T.u.b., nei confronti della Banca di consegnare gli estratti conto, ma non ha contestato, se non genericamente, né

provato l'inesistenza o l'erroneità di quel saldo nè ha avanzato richiesta ex art. 210 c.p.c. alla produzione degli estratti conto, nel corso del giudizio, sicchè non ha assolto l'onere probatorio su di sé incombente.

In conclusione, il saldo del conto corrente n. 25720 alla data del 31.12.1995 va considerato, avente segno negativo, e specificamente pari ad euro -27.400,57.

18. - Sulla nullità dei contratti nn. 46888 e 82520 e sulle conseguenze.

Parte attrice ha dato prova di aver formulato alla banca convenuta formale richiesta ex art. 119 T.U.B., datata 1 marzo 2017, (seguita da diffida ad adempiere del 18 maggio 2017) avente ad oggetto la richiesta di consegna della documentazione inerente a tutti i rapporti bancari intrattenuti tra [REDACTED] e [REDACTED] (cfr. docc. nn. 39 e 40 fasc. parte attrice).

La Banca convenuta inviava i contratti i contratti di apertura di conto corrente con riferimento:

- al contratto di conto corrente ordinario n. 25750 (doc. 41);
- al contratto di conto corrente anticipi n. 25920 (doc. 42);
- al contratto di conto corrente anticipi n. 25888 (doc. 43).

Non ottemperava, invece, alla richiesta e non produceva in giudizio i documenti contrattuali relativi ai rapporti nn. 46888 e 82520.

In assenza di prova dell'avvenuta stipulazione per iscritto dei contratti di conto anticipi intercorsi dalle parti, deve ritenersi pertanto che gli stessi siano nulli per carenza della forma prescritta ex art. 117 TUB.

È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità così si è più volte espressa: *"In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta, "in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio"*" (massima Cass. 27836.2017 richiamata dalla più recente Cass. 926.2022), tuttavia la stessa sentenza prosegue statuendo che: *"è però altrettanto vero che tale principio deve essere correttamente inteso perché, com'è stato precisato, anche successivamente da questa stessa sezione, «l'intento di agevolare "particolari modalità della contrattazione" non (può) comportare - in una equilibrata visione degli interessi in campo (...) - una "radicale" soppressione della forma scritta, ma solo una relativa*

attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi (..) la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato» (Cass. Sez. 1, sent. n. 9068 del 2017; e si veda altresì Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 7763 del 2017 che ha respinto il ricorso incidentale formulato da una banca, avendo il giudice di merito rilevato la carenza sia di una stretta connessione funzionale ed operativa tra il contratto di apertura di credito e quello di conto corrente, sia di una sostanziale regolamentazione del contratto accessorio desumibile da quello formato per iscritto). 4.3. Nella specie, infatti, la Banca ricorrente richiama ed allega un testo contrattuale inter partes (riportato a p. 13 del ricorso) dalla lettura del quale non emerge alcun regolamento economico dell'ipotetico contratto di apertura di credito, ivi previsto solo come possibile, se non l'indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca s'impegnava a seguire (ed il cliente a osservare) in caso di stipula di un'apertura di credito successiva con c." lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario. 4.4. In sostanza, ed in tal senso, va integrata la motivazione reiettiva contenuta nella sentenza impugnata, ove risulta solo una generica indicazione delle condizioni normative senza alcuna specificazione del regolamento economico, cosicché il richiamo appare del tutto lontano dall'interpretazione corretta del principio, enunciato da questa stessa sezione con il richiamato precedente del 2005 (e attualizzato dai più recenti arresti del 2017), sicché il ricorso deve essere respinto con le conseguenze di legge.”.

Nella fattispecie, le lettere-contratto, disciplinanti i rapporti di conto corrente nn. 5125920, 5125720 e 5125880 riportano, dopo la regolazione delle condizioni economiche applicabili al contratto, tutti la medesima clausola che ha il seguente tenore letterale: “Tutte le condizioni previste nella presente lettera si intendono applicabili anche ai conti che verranno aperti successivamente a quello emarginato”. Tale clausola non risulta essere specifica, neanche astrattamente riconducibile ai rapporti di cui si discute, sicché la domanda di nullità avanzata da ██████ deve trovare accoglimento.

Occorre quindi espungere dal saldo del c/c principale quanto addebitato illegittimamente a titolo di spese ed interessi in relazione a tali rapporti, ossia la somma di euro 2.863,94 per il conto 46888 e di euro 114,66 per quello n. 82520 (cfr. pagg. 32-34 relazione peritale).

19. Sui tassi di interesse ultra-legali

Alla luce della deduzione di parte attrice circa l'applicazione, da parte di ██████ di interessi ultralegali ai rapporti da lei intrattenuti con la stessa, il Giudice ha ritenuto opportuno demandare al CTU nominato la rispondenza alle previsioni contrattuali, o ai successivi accordi, dei tassi debitore applicati, ed eventualmente di ridurre quelli applicati in eccesso (vedi ordinanza del 5 maggio 2005, punto 11), nonché di applicare gli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB o quelli legali in assenza di

pattuizione scritta dei medesimi o di loro indeterminatezza (cfr. verbale di udienza del 22.10.2020).

Circa il conto corrente n. 25720, il CTU: *“ha provveduto a controllare che durante tutta la durata del rapporto la banca non avesse applicato tassi di interesse (inclusa la maggiorazione per l'extra fido) superiori a quello pattuito all'inizio del rapporto. Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio sono presenti proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB, ma nessuna di questa ha comportato il superamento anche con i maggiori interessi extra fido del tasso iniziale, come si può evincere dal seguente prospetto, che riporta nelle ultime due colonne anche l'entità della CMS e la differenza rispetto al contratto iniziale”* concludendo che non vi fossero interessi ultralegali da rettificare (cfr pagg. 35-37 CTU).

Circa il conto n. 25920 il CTU nominato ha ritenuto che: *“gli interessi (e le spese per la gestione del conto) siano stati correttamente applicati a tassi che nel periodo di riferimento esaminato sono stati compresi tra il 6% e il 9%, quindi ampiamente al di sotto di quello iniziale contrattualizzato”* (cfr. CTU pag. 31).

Inoltre, il CTU ha dato risposta all'osservazione del CTP secondo la quale *“alla luce di tutto quanto sopra, si chiede al CTU di ricalcolare gli interessi, del c/c n. 25720, n. 25920 e n. 25880, in ragione dei tassi sostitutivi Bot (ex art. 117 TUB), così come espressamente demandato dal Giudice, in sede di udienza del 16/12/2020, attraverso il quesito integrativo. Conseguentemente, dovranno essere espunti dai saldi ricalcolati: Euro 22.736,59 per il c/c n. 25720, Euro 37.728,99 per il c/c n. 25920 ed Euro 3.865,07 per il c/c n. 25880, a titolo di interessi ultralegali”,* affermando che *“per i conti correnti ancora operanti dopo il dies a quo dell'11.11.2005 dove è stato riscontrato il contratto (25720 e 25920) si è provveduto a verificare se il tasso indicato nel contratto e poi applicato dalla Banca avesse mai ecceduto il tasso iniziale pattuito e se le commissioni di massimo scoperto fossero state determinate correttamente e poi applicate di conseguenza . Avendo riscontrato l'applicazione di tassi non eccedenti (anche cumulando il tasso per l'extra fido) rispetto a quelli riportati sul contratto originario e la mancata determinazione/ non corretta applicazione della CMS e delle spese per il conto affidato , lo scrivente non ha ricalcolato gli interessi secondo il tasso sostitutivo ex art 117 TUB ma ha tenuto conto dello stralcio di CMS e altre commissioni e ha provveduto al ricalcolo del saldo finale , eliminando ogni effetto anatocistico anche sugli interessi provenienti dai conti anticipi e sbf”* (pagg. 57-58).

Da questa considerazione del CTU si desume che egli ha ritenuto non sussistere l'invocata indeterminatezza della clausola sui tassi di interesse: la considerazione per cui essi non hanno superato la misura negoziale significa che quest'ultima era pattuita in maniera chiara, altrimenti la verifica non si sarebbe potuta compiere.

Quanto ai rapporti nn. 46888 e 82520, basti ivi richiamare le conclusioni a cui si è pervenuti nel punto 18.

20. Sull'esercizio dello *ius variandi*.

Oggetto di ulteriore eccezione da parte di ██████ nei confronti di ██████ è l'asserita inefficacia delle variazioni delle condizioni economiche applicate dalla Banca ai contratti nn. 25720, 25920, 46888 e 82520.

La società attrice, nella specie, contesta che l'odierna convenuta abbia modificato più volte i tassi d'interesse debitori, sempre a svantaggio dell'attrice, senza preoccuparsi di adempiere in alcun modo all'obbligo informativo e di comunicazione previsto dalla legge (cfr. atto di citazione pag. 42).

Orbene, tale eccezione - di illegittimo esercizio dello *ius variandi* - svolta dal correntista, deve essere munita di un sufficiente grado di specificità e precisione essendo, dunque, onere del correntista indicare, fin dalla citazione o, comunque, dalla sua costituzione in giudizio, in quale momento e con quali modalità la banca abbia illegittimamente fatto impiego del diritto riconosciute dall'art. 118 TUB.

In specie, le contestazioni di parte attrice sul punto devono considerarsi genericamente dedotte. ██████, infatti, si è limitata a ribadire in tutti i suoi scritti difensivi di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB, senza prendere posizione nel primo scritto utile successivo, alla produzione della Banca - in sede di deposito della memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. - delle proposte di modifica unilaterale che la stessa afferma essere state inviate all'attrice contestualmente agli estratti conto.

Il CTU, inoltre, ha acclarato che *“dall'esame della documentazione prodotta in giudizio sono presenti proposte di modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB, ma nessuna di questa ha comportato il superamento anche con i maggiori interessi extra fido del tasso iniziale, come si può evincere dal seguente prospetto, che riporta nelle ultime due colonne anche l'entità della CMS e la differenza rispetto al contratto iniziale”* (cfr. CTU pag. 36).

21. Sulla commissione di massimo scoperto.

Ulteriore oggetto di indagine del CTU è stata l'applicazione della commissione di massimo scoperto ai rapporti oggetto di causa, con apposito quesito demandatogli, atto ad espungere ogni addebito effettuato dalla Banca a tale titolo.

In relazione al conto corrente n. 25720, il CTU ha rilevato che: *“Nella lettera-contratto di concessione di credito del 21.9.1992 è stata pattuita una CMS pari al 0,125% con riferimento al fido senza però specificare le modalità di calcolo. Pertanto, così come previsto dall'orientamento della VI sezione del Tribunale di*

Genova, tale commissione deve ritenersi indeterminata e quindi dovrà essere espunta, stante quanto precisato nel capitolo 4, dal quarto trimestre 2005 sino al quarto trimestre 2009, data dell'ultimo addebito sul c/c in esame. Oltre alla commissione di massimo scoperto in quanto non determinata e peraltro sistematicamente applicata in modo difforme rispetto al contratto iniziale, si è ritenuto di espungere anche la commissione di 32 euro al trimestre a titolo di conto gestione affidamento” (cfr. CTU pag. 37).

Circa il conto n. 25920 il CTU nominato *“ha verificato che in tutti i trimestri esaminati la banca ha applicato una CMS che non era prevista nel contratto e che sicuramente non risulta determinata. Dalle analisi svolte lo scrivente ritiene che le CMS vadano stralciate...”* (cfr. CTU pag. 31).

Lo stesso CTU –nella sua relazione- così ha concluso: *“Dai controlli effettuati sui documenti di causa relativi ai suddetti quattro conti correnti si può quindi concludere che, rispetto alle condizioni contrattuali, la Banca abbia addebitato al correntista 15,711,26 euro di importi non dovuti, meglio dettagliati dal suddetto prospetto”* (cfr. CTU pag. 38).

22. Sull'usura

L'attore deduce, in relazione a tutti i rapporti intrattenuti con la convenuta, che il tasso effettivo globale (TEG) superasse il tasso soglia di usura in molteplici trimestri. Tale questione è stata oggetto di specifico quesito al CTU.

Sulla base delle indicazioni fornite da questo Giudice per il calcolo del TEG, il CTU: *“... tenuto conto che non ci sono interessi ultralegali, ha utilizzato gli interessi addebitati trimestre relativi al conto corrente, unitamente alle CMS e spese gestione conto affidato, escludendo le altre spese per i servizi bancari non collegate all'erogazione del credito e le CMS (trattandosi di un periodo antecedente all'1.1.2010)”* (cfr. CTU pagg. 42-43). Lo stesso, quindi, *“ha proceduto a verificare se la Banca abbia applicato interessi usurari nel corso dell'esecuzione del rapporto (a partire dal IV° trimestre 2005)”* predisponendo all'uopo idonea tabella che riportasse diversi dati, tra cui l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente (*“...e pertanto sono stati considerati gli importi risultanti dalle lettere/contratto di concessione di credito prodotte in giudizio (50.000.000 di lire ,pari 25.822,84 euro) ..la quantificazione del fido è stata verificata sulla base degli estratti conto considerando le modalità di quantificazione degli interessi sull'extra fido”* (cfr. CTU pagg. 43-44). Il Perito ha concluso che *“stando aderente al quesito il calcolo del TEG e il controllo del tasso soglia dovrebbe essere fatto, dopo aver stralciato le CMS ritenute indebite e/o comunque da non considerare in quanto trimestri ante 1.1.2010 ed escluso le spese operazioni. Come risulta dalla seguente tabella (Tabella E), non vi è usura in alcun trimestre”* (cfr. CTU pagg. 44 e 45).

Il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto a verificare il TEG rispetto al tasso soglia vigente al tempo con riferimento al conto anticipi n. 25920, rilevando che *“in nessuno dei trimestri si è verificato il superamento del tasso soglia”* (cfr. CTU a pag. 32).

In conclusione, ogni deduzione ed eccezione proposta dalla società attrice circa l'applicazione, da parte dell'istituto bancario, di interessi che superassero i tassi soglia antiusura, va respinta.

23. Sull'anatocismo.

Sul punto, si richiama quanto riportato dal CTU in risposta ad una osservazione del CTP di parte convenuta, ove chiarisce le sue verifiche: *“dovendo eliminare l'effetto anatocistico previsto dal quesito, lo scrivente ha ritenuto corretto stralciare gli interessi calcolati sui conti anticipi fatture e sbf (25920, 46888 e 82520) e addebitarli in un'unica soluzione alla chiusura dei relativi contratti (primo trimestre 2008) Lo scrivente dà peraltro atto che anche questo aspetto è molto dibattuto e gli orientamenti giurisprudenziali non sono univoci. La differenza dei vari orientamenti è dovuta alla differente valutazione nelle varie tipologie di contratti esistenti in merito al legame tra conto corrente e i conti anticipi fatture e effetti sbf. In genere il Conto corrente ordinario e conto anticipi (s.b.f. per effetti, ri.ba., ecc.) danno luogo ad un rapporto unitario, in considerazione di (i) dell'operatività tecnica sul conto anticipi che prevede l'addebito dell'importo derivante dai documenti giustificativi del credito (: fattura, ricevuta bancaria, ecc.) presentati dal cliente, al netto dello scarto convenuto, con contestuale accredito sul conto corrente ordinario ad esso correlato. E viceversa nel caso di rimborso delle somme anticipate al cliente alla scadenza dei termini di pagamento dei documenti in precedenza presentati per l'anticipazione (in caso di inadempimento, invece, la partita debitoria accesa sul conto anticipi si estingue ugualmente, ma, con addebito dell'intera posta debitoria sul c/c ordinario); (ii) della girocontazione contabile delle competenze (: interessi passivi, commissioni, spese), alla fine di ogni periodo di tempo convenuto, maturate sul conto anticipi sul conto corrente ordinario. Di conseguenza il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze, pertanto, formato dalle sole poste a debito di cui alle anticipazioni eseguite, mentre è sul conto ordinario che tutte le competenze vengono addebitate. Pertanto se i conti correnti e i conti anticipi sono un unico rapporto unitario, risulta difficile sostenere che l'anticipo salvo buon fine si possa qualificare come un'operazione creditizia giuridicamente autonoma rispetto al conto corrente di corrispondenza, proprio perché' regolata e gestita tramite il conto corrente sia per quanto concerne l'accredito dell'anticipo e l'addebito dell'eventuale insoluto, sia per quanto concerne le competenze, che vengono pagate tramite addebito in conto corrente. Peraltro tale distinzione, nella fattispecie, che fa riferimento a contratti di quasi 30 anni fa, è ancora più difficoltosa, in quanto dalla seppur scarsa documentazione in atti risulta che addirittura le condizioni previste per i vari rapporti erano rappresentate su un*

unico documento (vedasi infra) ,a riprova dell'unitarietà del rapporto. Trattandosi nei fatti di un rapporto unico , ritengo equo e coerente che gli interessi dei conti anticipi vengano trattati come quelli del conto corrente principale e quindi inseriti nel ricalcolo in una sola soluzione al termine dei rispettivi contratti (primo trimestre 2008)".

Circa, invece, il conto n. 25720, nel ricalcolare il saldo, il CTU ha provveduto ad escludere ogni addebito per anatocismo, con ricalcolo degli interessi passivi e attivi sulla base dei saldi per valuta effettuati, della cui risultanza si darà contezza nelle conclusioni (pagg. 46 e 63 relazione peritale).

Ne discende che anche tali doglianze vanno disattese.

24. Conclusioni.

Si premette che le conclusioni sono state anticipate nel punto 16 sulla prescrizione, ma si ritiene di doverle riportare, in parte ampliandole, in questa sede, in cui, alla luce della trattazione di tutti i temi oggetto di CTU e di causa, meglio possono comprendersi.

Sulla base di tutti i vagli compiuti, il CTU *"ha provveduto ad effettuare nella Tabella F, allegata alla presente relazione, il ricalcolo del saldo del c/c n. 25720 , partendo dal dies a quo dell'11.11.2005 , in base ai seguenti criteri previsti dal quesito ed in particolare: → esclusione di ogni addebito per commissione di massimo scoperto e spese per gestione conto affidato da IV trimestre 2005 non considerata determinata e/o comunque applicata in modo difforme dal contratto iniziale → stralcio di ogni addebito per CMS del conto anticipi 25920 → stralcio degli interessi ultralegali e le spese del conto anticipi sbf 46888 ,non contrattualizzato → stralcio delle spese del conto anticipi sbf n. 82520 , non contrattualizzato → stralcio interessi e spese del conto anticipi 25920, riaddebitati alla chiusura del rapporto in una unica soluzione (31.3.2008) → stralcio interessi ricalcolati da conto sbf 1 46888, riaddebitati alla chiusura del rapporto in una unica soluzione (31.3.2008) → esclusione dell'anatocismo ,con ricalcolo degli interessi passivi e attivi sulla base dei saldi per valuta rettificati ..."* (pag. 63). Egli è giunto ad acclarare che *"dalla Tabella E risulta come il saldo ricalcolato del c/c n. 25720 alla data del 31 dicembre è positivo (quindi a credito del Correntista e a credito della Banca) di Euro + 25.784,04 come da seguente dettaglio , derivante dallo stralcio di interessi eccedenti , anatocismo e ricalcolo degli stessi interessi , nonché eliminazione di cms e spese e interessi non dovuti saldo conto corrente 32.753,36 -interessi ricalcolati - 6.972,28 + interessi attivi 2,95 saldo conto corrente 25.784,04 Alla luce di quanto sopra esposto è possibile concludere come la differenza tra il saldo ricalcolato del c/c n. 25720 alla data del 31 Dicembre 2009, come da Tabella E allegata alla presente, e quello risultante dagli estratti conto di euro -23,04 è pari a Euro 25.807,08"* (pag. 65).

In seguito, il CTU ha vagliato il periodo tra l'11.11.2005 ed il 30.08.2007 (coincidente con il momento da cui decorre la prescrizione, cfr. doc. 4 convenuta), indicando analiticamente quali rimesse hanno valore solutorio e pervenendo alla conclusione che *“la differenza a favore del correntista è definito in euro 17.428,17 mentre il saldo finale diventa + 17.405,13 euro”* (pag. 67 relazione).

Questa è la somma al cui pagamento la Banca, in forza degli argomenti sulla prescrizione e di quelli che seguono sugli altri punti controversi della vicenda, deve essere condannata in favore dell'attrice, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.

25. Sul risarcimento del danno.

Parte attrice, da ultimo, avanza domanda di risarcimento del danno quantificato in un importo non inferiore alla somma di euro 20.000,00 – ridotta a 10.000,00 in sede di prima memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. – per aver sofferto effetti pregiudizievoli connessi alla svalutazione e per l'impossibilità oggettiva di investire ulteriormente nella propria attività imprenditoriale.

Orbene, occorre dapprima qualificare la domanda di risarcimento del danno, come danno da perdita di chance. L'attore, infatti, per quanto dedotto, fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità di conseguire risultati utili, quali investimenti per la propria attività imprenditoriale.

In tali circostanze, l'attore avrebbe dovuto provare, o quantomeno allegare, la mancata realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.

██████, invece, sul punto deduce che il danno sia *“in re ipsa”* e sia quantificabile in via equitativa.

Tale domanda non può trovare accoglimento.

26. Sulle spese di lite e di CTU.

Circa le spese di lite, si osserva che queste, in ragione della riduzione delle domande attoree e del rigetto della domanda di risarcimento del danno, vanno compensate per 1/3 e per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in attuazione del D.M. 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00.

Le spese di CTU, come separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza disattese, così decide:

- dichiara la nullità dei contratti nn. 46888 e 82520;
- dichiara l'illegittima applicazione dell'anatocismo, delle commissioni e delle spese sui conti e nei termini di cui in parte motiva;
- per l'effetto dei punti che precedono, ridetermina il saldo del conto corrente n. 25720 al 31.12.2009 nella misura di euro + 17.405,13 e dichiara tenuta nonchè condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di euro 17.428,17, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- rigetta le ulteriori domande di [REDACTED];
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] di 2/3 di spese di lite, che liquida per la frazione in euro 827,00 per esborsi ed in euro 9.402,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di [REDACTED].

Genova, 19.06.2023

Il Giudice
dott.ssa Raffaella Gabriel